



## Tribunale di Sondrio

Sezione Fallimentare

### DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI PRE-CONCORDATO PREVENTIVO

**R.G. n. 6-2016 Nuovo Concordato preventivo**

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in data **21.12.2016** in persona dei sigg. magistrati:

dott. Pietro Camillo Della Pona	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice relatore
dott.ssa Marta Paganini	Giudice

procedimento di pre-concordato preventivo presentato da:

**BALGERA S.R.L.**

con sede legale in Postalesio (SO), Via Nazionale n. 22/A;  
iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Sondrio numero  
REA SO - 33737, Codice Fiscale e P.IVA 00412380149,

in persona dell'Amministrazione Unico e legale rappresentante *pro tempore*.

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

-Rilevato che con ricorso ex art. 161 co. 6 L.F. depositato in data 14.12.2016 la società ricorrente ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva;

-ritenuta la propria competenza in ragione dell'ubicazione della sede legale della società, come da visure allegate al ricorso (Cfr. visura ordinaria sub doc. 1 e visura storica sub doc. 2);

-ritenuta la sussistenza delle condizioni soggettive, trattandosi di impresa commerciale e ravvisandosi gli indici di fallibilità ex art. 1 L.F. come dalle risultanze degli ultimi tre bilanci (Cfr. doc.ti 8, 9 e 10, fasc. ricorrente);

-ritenuto il sussistere delle condizioni oggettive considerato l'allegato squilibrio finanziario, la scarsa liquidità e l'esigua marginalità dell'attività aziendale sicché non è possibile soddisfare le pretese dei creditori mediante proventi derivanti dal normale ciclo di produzione e mediante incasso dei crediti vantati nei confronti di terzi;

-ritenuto che ai sensi della vigente disciplina dell'art. 161 legge fallimentare (legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22.06.2012, n. 83 e successive modifiche) la società ricorrente ha depositato soltanto gli ultimi tre bilanci e l'elenco nominativo dei creditori (Cfr. doc. 12, fasc. ricorrente), riservandosi di depositare nel termine massimo di 120 giorni la documentazione di rito a corredo dell'istanza;

-ritenuto che dalla documentazione agli atti emerga, pertanto, la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

-rilevato che la domanda appare ammissibile quando la società debitrice, nei due anni precedenti, non risulta aver presentato altra domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti;

-ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata e non risultando pendenti procedure prefallimentari, come indicato in dispositivo;

-ritenuto, altresì, che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo, con fissazione di una prima cauzione di euro 20.000,00 da versarsi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, già per la presente fase, tenuto conto delle spese di procedura in ragione della immediata nomina del commissario giudiziale;

visti gli artt. 160, 161 e 163, co. 1°, l. fall.;

#### **DICHIARA APERTA**

la procedura di concordato preventivo proposta;

#### **FISSA**

il termine **120 giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento alla società istante per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 161 L.F.) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; tale termine potrà essere prorogato, ma solo in presenza di giustificati motivi.



## DELEGA

alla procedura il dott. Luca GIANI

## NOMINA

quale **commissario giudiziale** la **dott.ssa ANNA CAVAGNOLO**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

## DISPONE

che la società istante entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di euro 20.000,00 in ragione del presumibile compenso per il commissario giudiziale e per le spese sostenute della presente fase, effettuando il relativo versamento su un conto intestato alla procedura

## DISPONE

che il ricorso di pre-concordato preventivo ed il presente decreto siano comunicati al Pubblico Ministero.

**Il Cancelliere deve immediatamente provvedere a pubblicare il presente decreto nel Registro delle imprese.**

## DISPONE

che la società ricorrente, depositi, ove non vi abbia già provveduto, in Cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (*che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo*), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo, con la specifica di cui sopra (Cfr. parte relativa alla nomina del commissario giudiziale);
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

Il Tribunale si riserva, dopo la presentazione della documentazione prescritta, di emettere il decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 legge fallimentare, disponendo il contestuale versamento di una ulteriore cauzione per le spese della procedura.

\*\*\*

**VISTO l'art. 169 bis L.F.,**

in ragione dell'istanza di scioglimento svolta da Balgera S.r.l. nel ricorso avente ad oggetto i contratti sottoscritti, rispettivamente, con

doc.ti da 13 a 18 allegati al ricorso) (Cfr.

ASSEGNA

termine sino al 13.01.2017 per la notifica alle controparti contrattuali del ricorso contenente la domanda di scioglimento a cura di parte istante,


FISSA

la comparizione parti per la successiva udienza in camera di consiglio avanti al Collegio per la data del **02.02.2017 alle ore 12,00** con termine per le controparti contrattuali per deposito di eventuale comparsa difensiva sino al 30.01.2017, convocando per la citata udienza anche il commissario giudiziale nominato.

**Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.**

Così deciso in Sondrio nella Camera di Consiglio del **21.12.2016.**

Il Giudice delegato  
dott. Luca Gianì



Il Presidente  
dott. Pietro Camillo Della Pona



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

28 DIC 2016

IL FUNZIONARIO CANCELLERIE  
Roberta Torè

